I.C. 1 MONTE	SARCHIO (BN) - Protocollo 0003294/2025 del 15/05/2025	
	CONTENTSTONE	
	CONVENZIONE	
	per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso	
	le Istituzioni scolastiche da parte di studenti	
	iscritti, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, al Corso	
	di formazione per il conseguimento della abilitazione	
	all'insegnamento presso l'Università di Napoli	
	Federico II, in qualità di Istituzione capofila del	
	CIFI, Centro Interateneo per la Formazione degli	
	Insegnanti, in collaborazione tra questa Università,	
	l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e	
	l'Università degli Studi del Sannio, istituito con	
	Decreto Rettorale n.4395 del 07.11.2023.	
	Decreto Rettorale n.4395 del 07.11.2023. TRA	
	TRA	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la	
	L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la carica presso codesta sede, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante	
	TRA L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la carica presso codesta sede, non in proprio ma in	
	L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la carica presso codesta sede, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante	
	L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC ateneo@pec.unina.it, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la carica presso codesta sede, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante	

l'Istituto Comprensivo Statale 1° Montesarchio,	
Codice meccanografico BNIC85400A	
(C.F./P.IVA 92057630623)	
PEC bnic85400a@pec.istruzione.it	
nella persona del Dirigente scolastico Dott.ssa	
Maria Rosaria Damiano legale rappresentante	
dell'Istituto scolastico con sede legale in	
Montesarchio (BN)Via G.Matteotti	
Con Conto di	
Tesoreria:IT05S05034753700000000120	
PREMESSO	
-che il DPCM 04 agosto 2023 prevede la Definizione	
del percorso universitario e accademico di formazione	
iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo	
e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi	
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	
-che l'art.11 DPCM 04 agosto 2023, prevede l'Elenco	-
regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di	
tirocinio;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

Art.1 Soggetti e finalità	
1.L'Istituto scolastico firmatario della presente	
convenzione è disponibile ad ospitare gli studenti	
iscritti al Corso di formazione per il conseguimento	
dell'abilitazione all'insegnamento, presso il CIFI -	
Università degli Studi di Napoli	
Federico II.	
2.L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano,	
nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare	
i propri interventi al fine di realizzare nelle	
scuole le attività di tirocinio didattico previsto	
dal DPCM 04 agosto 2023 per qualificare la	
funzione del docente e la relativa formazione	
professionale con una preparazione che, unitamente a	
itinerari formativi teorici, offra spazi per	
progettualità ed esperienze concrete.	
Art.2 Termini generali della convenzione	
1.Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.	
Art.3 Attività di tirocinio	

1.L'attività di tirocinio per il monte ore previsto	
dalla normativa vigente comprende 180 ore massimo di	
Tirocinio diretto:	
-attività di osservazione, ricostruzione e analisi di	
pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle	
classi;	
-analisi, progettazione e partecipazione, anche	
guidate, a interventi, esperienze e progetti	
didattici disciplinari e interdisciplinari, di	
classe, interclasse e di scuola;	
-conduzione e valutazione delle esperienze in	
collaborazione con i docenti della scuola, denominati	
Tutor dei tirocinanti.	
Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali	
esclusivamente in compresenza con il docente	
-	
dell'Istituto (tutor), ivi comprese quelle degli	
organi collegiali e quelle extracurricolari ed è	
tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto	
osservato nell'Istituto durante l'attività di	
tirocinio.	

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere	
modalità operative basate su "progettualità" proposte	
dal CIFI o dall'Istituto scolastico. Le progettazioni	
sono coerenti con le finalità di cui al DPCM 04 agosto	
2023, con particolare attenzione alla crescita	
professionale degli operatori attivi nelle	
Istituzioni coinvolte nel processo.	
Art.4 Ruolo dell'Istituto scolastico	_
1.Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i	
coordinatori didattici e i dirigenti scolastici	
preposti alle scuole designano i tutor dei	
tirocinanti, tra di docenti in servizio con contratto	
a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e	
che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a	
disposizione materiali, attrezzature, sussidi	
didattici e tecnologico-multimediali e il personale	
tecnico eventualmente necessario per il loro	
utilizzo.	
Art.5 Compiti dell'Università	
Il CIFI si impegna a:	

-condividere con l'Istituto scolastico un progetto di	
tirocinio;	
-coordinare le attività di tirocinio con i tutor	
coordinatori e i tutor dei tirocinanti previsti dal	
DPCM 04 agosto 2024.	
Art.6 Rapporto tra il CIFI e l'Istituto scolastico	
Art. 6 Rapporto tra 11 Ciri e i istituto scolastico	
1.Il rapporto fra il CIFI e l'Istituto scolastico si	
configura come paritetico e rispettoso della	
reciproca autonomia, collaborativo e interattivo.	
A tale scopo, i soggetti firmatari del presente	
documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente	
tutte le informazioni utili al buon funzionamento	
delle attività.	
Art.7 Compiti dei tutor dei tirocinanti	
1.Per tutor dei tirocinanti si intendono i docenti	
singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne	
organizzano l'attività nella scuola, in accordo e	
collaborazione con i Tutor coordinatori. Ai	
tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate	

funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e	
alla responsabilità dei docenti accoglienti.	
2.Il Tutor dei tirocinanti è responsabile della	
raccolta delle firme di presenza del tirocinante per	
quanto riguarda il tirocinio diretto oltre che	
dell'intera attività del tirocinante nella scuola.	
3.Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato	
fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione	
scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato	
dalla scuola sulla base della disponibilità, del	
curriculum e ha svolto l'incarico di insegnamento per	
non meno di 5 anni. Il Ministero dell'Istruzione con	
nota protocollo n.224 del 15.02.2022 ha precisato che	
nel	
caso in cui nell'Istituto scolastico non siano	
presenti o non lo siano in numero sufficiente,	
docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o	
di specializzazione, previsti dal D.M. 30/9/2011, sia	
possibile derogare al citato limite minimo di	
anzianità, purché vengano stabiliti criteri	
trasparenti e pubblici utili ad individuare le	

migliori professionalità in grado di svolgere la	
funzione di tutor accogliente.	
Al Tutor di tirocinio verrà rilasciata certificazione	
da parte del Dirigente scolastico attestante	
l'attività prestata, mentre al Tutor Coordinatore di	
tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte	
del CIFI attestante l'attività prestata.	
L'individuazione delle classi è affidata al Dirigente	
scolastico dell'Istituto sede di tirocinio.	
Art.8 Sicurezza	
Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera	
a) del D.lgs.81/08 "Testo Unico sulla salute e	
sicurezza sul lavoro", i Tirocinanti, ai fini e agli	
effetti delle disposizioni dello stesso decreto	
legislativo, devono essere intesi come "lavoratori",	
Università ed Istituto scolastico si impegnano a	
garantire le misure di tutela e gli obblighi	
stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:	
a) sull'Istituto scolastico ricadono gli obblighi	
di cui all'art.36(Informazione ai lavoratori)	
del D. Lgs.81/08, nonché della messa a	

disposizione di dispositivi di protezione	
individuali (DPI), laddove previsti.	
Art.9 Copertura assicurativa	
1.Relativamente al periodo di tirocinio dal momento	
della firma della convenzione fino al termine delle	
attività, il CIFI si impegna a garantire la copertura	
assicurativa del tirocinante per i rischi relativi	
alla responsabilità civile ed agli infortuni,	
assumendosi pertanto la responsabilità,	
limitatamente all'attività svolta in relazione al	
percorso di tirocinio all'interno degli Istituti	
scolastici ed all'esterno degli stessi durante le	
visite d'istruzione per le quali è stata data	
autorizzazione.	
Non è prevista copertura assicurativa per il	
tragitto.	
Art.10 Trattamento dei dati, durata della	
Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali	
1.L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano a	
trattare i dati personali unicamente per le finalità	
connesse all'esecuzione della presente Convenzione,	

in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE)	
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del	
27 aprile 2016 e dal D.lgs.30 giugno 2003 n.196, come	
modificato dal D.lgs.10 agosto 2018 n.101 e ss.mm.ii.	
nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal	
Garante per la Protezione dei Dati Personali.	
Le Parti garantiscono che i dati personali saranno	
trattati nel rispetto dei principi di cui all'art.5	
del GDPR e che saranno attuati tutti gli adempimenti	
previsti dalla normativa su richiamata nonché si	
impegnano a mettere in atto misure tecniche e	
organizzative adeguate volte a garantire che il	
trattamento sia conforme al medesimo GDPR.	
Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati	
personali relativi all'espletamento delle attività	
oggetto della presente Convenzione, assumono la	
qualità di Titolari autonomi.	
Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i	
tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati	
personali necessari per l'espletamento delle attività	
oggetto del rapporto convenzionale e per la durata	

del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.29	
del GDPR, "si impegnano ad assicurare il regolare e	
corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti	
nelle attività di tirocinio nel rispetto della	
normativa vigente in materia di trattamento dei dati	
e protezione dei dati personali-Decreto legislativo	
10 agosto 2018 n.101 ,recante le Disposizioni per	
l'adeguamento della normativa nazionale alle	
disposizioni del Regolamento(UE)2016/679 del	
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile	
2016".	
2.La presente convenzione ha la durata di DUE anni a	
decorrere dalla data della sua stipula ed è	
rinnovabile alla scadenza mediante espressa	
manifestazione di volontà di entrambe le parti a	
mezzo PEC. Ciascuna delle due parti avrà facoltà di	
recedere, prima della scadenza, previa comunicazione	
scritta	
all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di	
ricevimento o con PEC indirizzata a:	

tirocinio60cfu@pec.unina.it, con un preavviso di	
almeno tre mesi.	
3.L'Ateneo verserà all'Istituto scolastico una quota	
pari a 100,00 euro per ogni tirocinante.	
Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla	
fine del tirocinio diretto, l'effettivo svolgimento	
di tale attività per ciascun corsista ospitato dalla	
Istituzione scolastica. Inoltre, sarà cura	
dell'Istituzione scolastica la comunica-zione delle	
informazioni necessarie per consentire l'erogazione	
della quota spettante.	
4.L'imposta di bollo è di euro 32,00 a carico	
dell'Università	
poiché gli Istituti scolastici sono Enti	
dell'Amministrazione dello Stato, così come disposto	
-	
dall'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R.	
n.642/1972; pertanto l'imposta di bollo sarà assolta	
in modo virtuale, dall'Università, ai sensi	
dell'art.15 DPR 642/1972-Autorizzazione Agenzia	
delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con	
autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle	

Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli il	
29.02.2024.	
Art.11 Norme transitorie e finali	
1.Per eventuali controversie che dovessero insorgere	
tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente	
accordo è competente in via esclusiva il Foro di	
Napoli.	
Art.12 Firma digitale	
La Convenzione è redatta in un file in formato PDF	
sul quale verranno apposte unicamente la Firma	
elettronica da entrambi i soggetti stipulanti.	
Montesarchio,15/05/2025	
Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II	
Il Rettore	
Per l'Istituzione Scolastica	
Il Dirigente Scolastico	
Dott.ssa Maria Rosaria Damiano	